

MANUALE D'INFORMAZIONE AD USO DEGLI OPERATORI E DEI VOLONTARI

Casa Alloggio "Don Luigi"

Complesso di Villa Glori - Via Venezuela 27 – 00197 Roma (RM)



Indice

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	3
IL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 2008	3
DEFINIZIONI	4
GESTIONE DELLE EMERGENZE	6
PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO ED EVACUAZIONE	6
PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA	8
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	9
AMBIENTI DI LAVORO	9
SEGNALETICA DELLA SICUREZZA	10
IL RISCHIO ELETTRICO NEI LUOGHI DI LAVORO	11
OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI	13
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	13
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RELAZIONE AI RISCHI PARTICOLARI PROPRI	I DELL'ATTIVITÀ
	15
RISCHIO BIOLOGICO	15
PREVENZIONE DI FERITE DA PUNTA E DA TAGLIO NEL SETTORE SANITARIO	21
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	23
ALLEGATO	25
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE E ST	
ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA	27
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTROLLO	27
FORMAZIONE	28



Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Gli infortuni che possono verificarsi all'interno dei luoghi di lavoro sono dovuti, spesso, ad errati comportamenti del personale e alla mancanza del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate in ambito aziendale. Il verificarsi di un infortunio comporta un danno alla salute del lavoratore e, direttamente o indirettamente, lo diventa anche per l'azienda e per l'intera collettività.

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro devono, pertanto, essere promosse e salvaguardate in modo adeguato. A tal proposito diventa di fondamentale importanza ricevere un'adeguata formazione e informazioni che, oltre a fornire conoscenze e competenze utili per fronteggiare i rischi propri dall'attività lavorativa, porti anche alla creazione di una coscienza della sicurezza e cioè alla consapevolezza dei rischi al fine di prevenirli o ridurli il più possibile.

Scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni utili e necessarie finalizzate alla corretta gestione dei rischi prevalenti presenti all'interno dei luoghi di lavoro della Casa Alloggio "Don Luigi".

Il Decreto Legislativo n.81 del 2008

Nel 2008 è stato emanato il Italia il Decreto Legislativo n.81 che ha avuto il compito di riordinare e rielaborare le precedenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i diversi principi proposti da D.lgs.81/08, c'è quello per cui il lavoratore non è più considerato mero soggetto destinatario delle norme di sicurezza, ma diventa a tutti gli effetti soggetto attivo e parte integrante del sistema della sicurezza aziendale.

Ognuno infatti, dal datore di lavoro, passando per dirigenti e preposti fino ai lavoratori, deve essere considerato a tutti gli effetti un soggetto attivo nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. La sicurezza infatti, non deve essere intesa come una condizione che appartenga esclusivamente al singolo, ma deve essere estesa all'intera collettività aziendale. E' quindi compito di ogni lavoratore prendere coscienza ed avere conoscenza dei rischi che deve affrontare e, analogamente, deve essere acquisita la consapevolezza dei comportamenti e delle misure da adottare volti ad evitare qualsiasi tipo di incidente, a salvaguardia della propria salute e di quella altrui.

Lavorare sicuri significa quindi essere consapevoli delle proprie azioni. Questo manuale ha l'intento di aiutare a capire come comportarsi in ogni evenienza e in ogni momento di normale attività. Pertanto, tutti i lavoratori devono prestare la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro che riguarda direttamente tutti.



Definizioni

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società. Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolazione alle scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Danno: rappresenta una perdita o una lesione fisica o danno alla salute

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;



Gestione delle emergenze

Con il termine "emergenza" si definisce una situazione anomala, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalla quale possono derivare, o siano già derivati, incidenti o infortuni.

Per la corretta gestione di una condizione emergenziale è necessario che i lavoratori conoscano l'organizzazione della sicurezza aziendale in caso di emergenza, e gli addetti incaricati alla gestione di tale circostanza.

A tal fine, il datore di lavoro provvede a nominare gli addetti alla lotta antincendio e all'evacuazione dai locali, e gli addetti per il primo soccorso. Le suddette figure ricevono adeguata formazione e, pertanto, sono preparati ad attivare le operazioni da attuare in caso di emergenza, compresa l'evacuazione del personale in caso di pericolo. Inoltre, il datore di lavoro adotta le misure necessarie al primo soccorso e alla lotta antincendio.

In caso di emergenza, i lavoratori potranno riferirsi agli addetti nominati dal datore di lavoro e sottostare alle indicazioni che verranno fornite loro in caso di emergenza.

Il datore di lavoro:

- **designa preventivamente gli addetti** alla lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze in genere;
- **informa** tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed imminente circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- **programma gli interventi**, prende provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, cessino la loro attività
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro

L'insieme delle misure straordinarie e delle procedure e azioni da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e dell'eventuale popolazione circostante) viene raccolto all'interno di un unico documento denominato "Piano di emergenza".

Procedure in caso di incendio ed evacuazione

Ai fini della prevenzione incendi risulta necessario effettuare la corretta manutenzione degli impianti rilevanti per la sicurezza antincendio (es. impianto elettrico, ecc.) e dei diversi presidi antincendio previsti nei luoghi di lavoro. Risulta altresì necessario garantire l'adeguatezza e la fruibilità delle vie di fuga e delle uscite d'emergenza che dovranno, pertanto, essere facilmente percorribili e mantenute libere da ingombri. Analogamente dovranno essere evitati per quanto possibile, depositi di materiali facilmente combustibili e/o infiammabili, tantomeno a ridosso delle uscite d'emergenza e lungo le vie d'esodo.



Altro spetto determinante da considerare è la corretta segnalazione dei presidi antincendio (e di tutta la cartellonistica necessaria ai fini della sicurezza in condizioni di emergenza), i quali devono risultare facilmente visibili e facilmente utilizzabili.



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per interventi antincendio









Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli precedenti)



pronto soccorso



doccia emergenza



lavaggio emergenza occhi



uscite di emergenza







indicazione direzione salvataggio





direzione uscite di emergenza





scala di emergenza indicazione direzione



telefono per salvataggio



punto di raccolta



In caso di incendio è indispensabile dare subito subito l'allarme secondo le procedure previste nel piano di emergenza e segnalare l'evento alla squadra d'emergenza, la quale si attiverà fornendo tutte le indicazioni del caso.

Il piano di emergenza deve essere conosciuto da tutti i lavoratori e deve quindi essere diffuso e portato a conoscenza di tutti gli interessati.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA:

- 1. <u>In caso di emergenza</u>: dare immediata comunicazione all'addetto antincendio riferendo esattamente tutte le circostanze: il luogo, la gravità, le persone e i materiali coinvolti.
- 2. <u>Comportamento</u>: mantenere la calma, seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione delle emergenze e supportarlo nelle operazioni di evacuazione.
- 3. Procedure per l'evacuazione: fare sempre riferimento alle indicazioni fornite dall'addetto all'evacuazione. In ogni caso è buona norma lasciare il posto di lavoro senza correre. Si deve uscire con calma dai locali chiudendo bene la porta al fine di evitare che l'incendio, ma soprattutto il fumo, si diffondano in altri locali impedendo o ostacolando l'evacuazione. Non usare gli ascensori. Occorre anche tranquillizzare e aiutare coloro che hanno difficoltà o che non conoscono le modalità di evacuazione. Uscire all'esterno secondo i percorsi d'esodo individuati nel piano di emergenza. Seguire le indicazioni della segnaletica o degli addetti della squadra di emergenza. Raggiungere il punto di raccolta e attendere indicazioni dei responsabili della squadra di emergenza.
- 4. <u>In caso di infortunio o malore</u>: dare immediata comunicazione all'addetto per il primo soccorso riferendo esattamente tutte le circostanze: il luogo, la gravità, le persone coinvolte. Assistere l'infortunato in attesa dell'arrivo della squadra di primo soccorso.

Procedure in caso di emergenza sanitaria

Quando sul luogo di lavoro si verifica un incidente qualsiasi ai danni di una persona, occorre informare immediatamente l'addetto al primo soccorso. Successivamente sarà necessario effettuare celermente la chiamata di soccorso agli organi competenti, fornendo tutte le informazioni e le indicazioni necessarie. Si deve evitare di rimuovere l'infortunato, e non compiere gesti di propria iniziativa. Infatti, le lesioni riportate da un infortunato possono essere aggravate da movimenti non corretti del soccorritore. Nella comunicazione di infortunio agli organi competenti si deve precisare il luogo dell'infortunio, il numero telefonico da cui si chiama ed illustrare, in modo succinto, le modalità dell'infortunio ed il numero e la gravità degli infortunati.

In ogni luogo di lavoro è installata un'apposita segnaletica che indica il punto in cui è custodita la dotazione di presidi medici ed i dispositivi di protezione individuale previsti per legge, necessari per gli interventi di primo soccorso.



Disposizioni concernenti la sicurezza dei lavoratori

Vengono di seguito trattati gli argomenti determinanti per garantire adeguati standard di sicurezza per i lavoratori. Si ricorda a tutti coloro che hanno accesso al presente documento, la necessità di non assumere comportamenti anomali rispetto a quelli previsti per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa, o che possano comportare un pericolo per la salute e la sicurezza delle altre persone presenti nella struttura.

Ambienti di lavoro

Il datore di lavoro provvede affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto, che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, siano mantenute sgombre e facilmente accessibili, allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Inoltre dispone e sorveglia affinché:

- lungo i corridoi, le scale e le rampe di accesso a posti di lavoro, spogliatoi, refettori, mense e nei corridoi interni, non si debba correre al fine di evitare possibili scivolamenti e cadute;
- i corridoi di passaggio e i posti di lavoro non vanno ingombrati con imballi, scatole, contenitori o altri materiali, per evitare intralci e rischi per il personale che vi transita;
- vanno osservati scrupolosamente i divieti di fumare, in particolar modo nei seguenti luoghi con pericolo d'incendio o di esplosione (es. archivi cartacei; magazzini con imballi di cartone, polistirolo, legno, ecc.).

Tutti i lavoratori devono mantenere un comportamento consono e non assumere comportamenti in grado di determinare pericolo a loro stessi e agli altri. Si ricorda a tutti i lavoratori di prestare attenzione alla cartellonistica di sicurezza installata e di rispettare l'informazione in essa contenuta.



Segnaletica della sicurezza

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile interpretazione, l'attenzione del lavoratore su circostanze o oggetti che possono essere causa di rischio sul luogo di lavoro.

Scopo della segnaletica di sicurezza è:

- avvertire di un pericolo i lavoratori o altre persone presenti in un determinato luogo di lavoro;
- evitare dei comportamenti che potrebbero essere causa di pericolo per i lavoratori o altre persone presenti in un determinato luogo di lavoro;
- richiamare all'osservanza di comportamenti adeguati alla sicurezza durante le attività lavorative, dare delle indicazioni relativamente a vie di esodo o alla localizzazione di mezzi di soccorso o di salvataggio;
- dare più in generale informazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La segnaletica di sicurezza deve essere utilizzata solo per segnalare un pericolo reale o un rischio non adeguatamente controllato in un luogo o situazione specifica, non va utilizzata per altri scopi differenti da quelli di prevenzione dei rischi, quale ad esempio l'informazione all'utenza.

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa concettuale della cartellonistica impiegata:

FORMA	CARATTERISTICHE INTRINSECHE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI
0	 Colore rosso Forma rotonda Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa 	Cartelli di Divieto	Atteggiamenti pericolosi Pericolo - Allarme Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza, Sgombero
	Colore rossoForma quadrataPittogramma bianco su fondo rosso	Cartelli Attrezzature Antincendio	Materiali o Attrezzature Antincendio Identificazione e ubicazione
	 Colore giallo o giallo - arancio Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero 	Cartelli di Avvertimento	Attenzione, Cautela, Verifica
	Colore azzurro Forma rotonda Pittogramma bianco su fondo azzurro	Cartelli di Prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
	 Colore verde Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo verde 	Cartelli di Salvataggio o di Soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità



Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa, cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero oppure il rosso alternato al bianco.



Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro

Il rischio elettrico è un rischio presente ogni qualvolta sia previsto l'utilizzo di attrezzature e/o impianti elettrici. Al fine di scongiurare il danno annesso alla manifestarsi di un determinato evento pericoloso, è possibile far riferimento ai seguenti comportamenti:

Norme comportamentali

In considerazione di ciò si riportano di seguito alcuni suggerimenti utili al fine di limitare le occasioni per le quali gli operatori possano risultare esposti a tale sorgente di rischio:


- Non effettuare gli interventi di sostituzione di lampade, fusibili, riparazione di impianti o apparecchiature alimentate da energia elettrica: questi sono di esclusiva competenza del personale tecnico, elettricisti specializzati e abilitati. Una riparazione effettuata da personale non competente può determinare nuove occasioni di rischio.
- Prima dell'uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica verificare l'integrità dei cavi di alimentazione, manopole di regolazione e interruttori. Nel caso si riscontrassero irregolarità, non eseguire riparazioni di fortuna e collegamenti improvvisati, ma rivolgersi ai Servizi Tecnici competenti.
- Segnalare immediatamente la presenza di difetti nell'isolamento degli apparecchi elettrici (rivestimento usurato dei cavi, spine annerite, ecc.).
- Attivare il personale del Settore Manutenzioni Elettriche del Servizio Attività Tecniche e Logistiche.
- Evitare l'esposizione a urti e schiacciamenti dei rivestimenti protettivi dei cavi flessibili e degli apparecchi elettrici.
- Evitare l'utilizzo di multiple e di adattatori. Possono generare surriscaldamento e conseguenti rischi di incendio; chiedere ai Servizi competenti gli eventuali idonei collegamenti.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso indicate dal costruttore delle apparecchiature elettriche e rispettare le destinazioni d'uso per le quali sono state costruite. Non toccare pannelli elettrici o dispositivi elettrici di cui non si conosce perfettamente il funzionamento.
- Non porre materiali di qualsiasi genere davanti o sopra i quadri elettrici, al fine di consentirne l'apertura da parte degli operatori; non appoggiare carta o tessuti (materiale combustibile) su apparecchiature elettriche: impediscono la ventilazione dell'apparecchiatura e creano rischi di incendio.




- Non toccare dispositivi elettrici o attrezzature alimentate da corrente se si è a contatto con acqua o superfici umide o anche semplicemente con le mani bagnate. Allontanare tutti i contenitori di liquidi dall'apparecchio, se non necessari al suo funzionamento.
- Prima di estrarre la spina di alimentazione dalla presa spegnere l'apparecchiatura elettrica tramite l'interruttore. Evitare di sottoporre i cavi e le spine a sforzi di trazione: staccare la spina dalla presa impugnandola saldamente evitando assolutamente di sfilare la spina tirando il cavo di alimentazione.

Altri consigli importanti:

• non interrompere mai la continuità del collegamento di terra tagliando il conduttore, eliminando il relativo spinotto dalla spina o inserendo spine in prese non adatte; in quest'ultimo caso è necessario utilizzare gli appositi adattatori;



• evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di derivazioni multiple: queste possono comportare surriscaldamenti pericolosi dei conduttori e conseguenti rischi di incendio;



- non depositare materiali davanti alle cabine o ai quadri elettrici: un eventuale intervento di emergenza ne verrebbe ostacolato;
- segnalare immediatamente ogni anomalia di funzionamento relativa alla parte elettrica delle macchine o degli impianti



Obblighi in capo ai lavoratori

Gli obblighi in capo ai lavoratori sono espressi dall'art.20 del D.lgs.81/08:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Dispositivi di protezione individuale

Si definisce Dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;



- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili.

Regole generali sull'utilizzo dei DPI

Conservazione

- Rispettare le indicazioni del fabbricante sia in fase Di stoccaggio che in esercizio (temperatura, umidità, ecc.).
- L'utente deve essere istruito su come conservare i DPI, distinguendo fra i personali e quelli ad uso collettivo.
- Per DPI ad uso saltuario o necessari in caso di emergenza deve essere individuato il luogo di conservazione.
- Effettuare la pulizia e l'igienizzazione del dispositivo.

Manutenzione

- Va dal semplice esame visivo al lavaggio, bonifica, sterilizzazione, etc.
- L'operatore deve essere addestrato all'uso e seguire le istruzioni del fabbricante, anche nel caso di sostituzione di parti di ricambio, che dovranno essere originali.
- Per alcuni DPI (autorespiratori, maschere a gas, etc.) è necessaria una manutenzione preventiva.
- La garanzia decade in caso di manutenzione errata o non autorizzata dal fabbricante.

Decalogo

Prima dell'impiego, è opportuno eseguire sempre un esame visivo per accertare la presenza di difetti o rotture che possono compromettere l'efficienza del DPI. Il dispositivo deve sempre essere in perfetto stato di conservazione e pulizia.

Richiedere ai preposti nuovi dispositivi di protezione individuale, qualora quelli in dotazione risultassero inefficienti, consunti o inutilizzabili.

Durante l'uso vanno osservate scrupolosamente le indicazioni d'uso e le limitazioni indicate dal fabbricante e se previste, le istruzioni complementari fornite dal datore di lavoro.

Al termine dell'utilizzo (ad eccezione dei DPI monouso) eseguire la pulizia del DPI e la manutenzione preventiva e periodica, conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante.

Riporre il DPI in luogo riparato dalla polvere o da contaminazioni ulteriori (es. conservare in contenitore a tenuta e in armadio dedicato).

Osservare la segnaletica di obbligo d'uso dei DPI nei luoghi di lavoro in cui è esposta.

Per i DPI in dotazione collettiva (non forniti individualmente ma a disposizione, in caso di necessità, a più lavoratori), attenersi alla procedura prevista per la corretta gestione (garanzia di sicurezza e igiene).

Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza o che possono creare pericolo alla propria o altrui persona.



Misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi particolari propri dell'attività

Scopo del presente capitolo è quello di fornire informazioni utili in merito ai rischi particolari individuati nel merito delle attività svolte presso la Casa Alloggio "Don Luigi". In particolare sono forniti Vademecum in merito a:

- Rischio biologico
- Prevenzione di ferite da punta e da taglio nel settore sanitario

Rischio biologico

È causato da qualsiasi agente biologico patogeno (microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano) in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli operatori nell'ambito della loro attività possono contrarre infezioni occupazionali trasmissibili per via parenterale e per via aerea.

I maggiori rischi da agenti biologici, sono principalmente legati a:

- Ferite da puntura: le ferite da puntura determinano il rischio più comune di esposizione all'HIV
 nella casa alloggio. Queste possono essere causate da aghi, lancette, taglienti o altri oggetti
 contaminati da sangue infetto.
- Contatto con sangue o secrezioni infette: il contatto con sangue o secrezioni infette, come sangue mestruale o saliva, può comportare un rischio di esposizione all'HIV.

Definizioni

Si intende per:

- <u>agente biologico</u>: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
- <u>microrganismo</u>: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
- <u>batteri</u>: organismi piccolissimi, lunghi da 1 a 10 micrometri (un micrometro è uguale a 1/1000 di mm), costituiti da una sola cellula
- <u>batteri patogeni</u>: possono provocare malattie nell'uomo. La capacità di produrre una malattia e la sua gravità variano a seconda della virulenza della specie batterica e delle condizioni generali dell'organismo infettato
- virus: organismo privo di struttura cellulare, a forma di icosaedro, allungata o sferica e dalle dimensioni variabili tra 17 e 300 nanometri, contenente acido nucleico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro proteico (capside). Capace di moltiplicarsi soltanto mediante infezione di un organismo ospite, in base all'organismo infettato. Si distinguono virus veri e propri, che parassitano cellule eucariote (animali e piante), e batteriofagi (o fagi), che infettano cellule procariote (batteri)
- <u>funghi</u>: quelli che interessano l'uomo da un punto di vita infettivo, allergico o tossico negli ambienti di lavoro, si suddividono genericamente in lieviti (unicellulari) e muffe (pluricellulari).



Tra le specie più comunemente implicate in patologie occupazionali si trovano gli aspergilli responsabili di: aspergilloma polmonare, aspergillosi polmonare o sistemica, aspergillosi broncopolmonare allergica

- parassita: organismo che vive a spese di un altro organismo (ospite). Il parassita trae vantaggio
 (nutrimento, protezione) a spese dell'ospite creandogli un danno. Si definiscono endoparassiti se
 vivono all'interno dell'animale o dell'uomo ed ectopararassiti, se rimangono sulla superficie
 cutanea dell'uomo o dell'animale per compiere parte del ciclo vitale, per periodi di tempo
 variabile
- veicolo: (di infezione) tutti gli oggetti che possono trasmettere il contagio. I veicoli possono
 generalmente ricondursi a tre tipi: veicoli inerti nei quali i germi possono sopravvivere ma non
 riprodursi (acqua, fazzoletti, biancheria in genere), veicoli favorenti che favoriscono la
 riproduzione di microrganismi, i quali trovano qui i materiali nutritivi loro necessari (sangue,
 alimenti in genere), veicoli ostacolanti nei quali la sopravvivenza dei germi è resa difficile (aria,
 sostanze acide)
- <u>vettore</u>: essere vivente (quasi sempre un invertebrato, e più spesso un artropode) che permette la trasmissione di un agente patogeno. Nei vettori meccanici (passivi) l'agente patogeno veicolato non compie alcuno sviluppo; nei vettori biologici (attivi) l'agente si moltiplica oppure deve compiere una parte importante del proprio ciclo vitale
- aerosol: sospensione di goccioline di liquido o particelle solide nell'aria e nei gas in genere
- bioaerosol: particelle aerodisperse composte da organismi viventi o loro derivati
- <u>contatto diretto</u>: trasmissione dell'agente microbico da un soggetto infetto o portatore ad un soggetto suscettibile attraverso contatto ad es. con le mani o cute/cute
- <u>Contatto indiretto</u>: trasmissione dell'agente microbico ad un soggetto suscettibile attraverso contatto con oggetti, superfici o effetti personali infetti (veicoli).

Infezioni per via percutanea

Tra le patologie infettive a trasmissione parenterale si ritrovano quelle correlate ai virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV.

Per via parenterale la trasmissione degli agenti infettivi può avvenire per contatto accidentale con liquidi biologici attraverso:

- lesioni della cute provocate da aghi, bisturi, altri strumenti contaminanti;
- contaminazione delle mucose degli occhi o della bocca;
- contaminazione di cute non integra, per preesistenza di lesioni o abrasioni.

Le circostanze lavorative che più frequentemente determinano questi eventi sono quelle connesse a:

- manovre infermieristiche (prelievi, applicazione e rimozione flebo, terapie invasive, trattamento emodialitico);
- manovre chirurgiche (interventi, suture, ecc.);
- smaltimento di aghi ed altri rifiuti.

L'evento infortunistico può essere favorito da:



- esecuzione di manovre scorrette (es. reincappucciamento dell'ago, infissione dell'ago nel deflussore o nei raccordi della flebo, ecc.);
- mancato uso o uso non corretto dei sistemi di sicurezza per lo smaltimento di aghi e taglienti (es. box porta aghi troppo pieno);
- mancato uso di dispositivi di protezione (guanti mascherine, occhiali).

La prevenzione delle infezioni a trasmissione parenterale prevede di adottare precauzioni universali durante l'esecuzione delle attività:

- utilizzo di mezzi protettivi;
- lavaggio delle mani;
- corretto smaltimento dei rifiuti;
- eseguire le vaccinazioni

Misure generali di prevenzione e protezione

- le mani devono essere lavate frequentemente ed in particolare dopo ogni contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici;
- indossare i guanti prima di effettuare manovre che possono determinare il contatto delle mani con sangue o liquidi biologici (es. esecuzione di punture o altre procedure di accesso vascolare);
- indossare DPI da "contatto" quali: mascherine, occhiali o visiera, sovracamice durante le manovre che possono determinare la contaminazione di mucose o schizzi di sangue o altri liquidi biologici;

Smaltimento dispositivi medici e DPI

È necessario eseguire con cautela la pulizia e la manipolazione di strumenti taglienti; gli aghi non devono essere reincappucciati o inseriti nei deflussori della flebo, ma devono essere eliminati negli appositi contenitori rigidi, evitando di riempirli fino all'orlo.

In caso di infortunio occorre eseguire IMMEDIATAMENTE le procedure previste per gli infortuni a rischio biologico: recarsi subito al Pronto Soccorso per eventuali misure di primo intervento e per ottenere la certificazione di apertura di infortunio, comunicare sollecitamente l'accaduto al personale della Direzione Assistenziale.

Infezioni trasmissibili per contatto o droplet

La trasmissione degli agenti infettivi avviene per contatto diretto attraverso le goccioline disperse nell'aria (droplet) o indiretto per contatto cutaneo con quelle depositate sulle superfici. Agenti tipici sono la rosolia, la parotite, la meningite, l'influenza. Le principali misure di prevenzione sono:

- disinfezioni delle superfici di contatto del paziente e dell'operatore (maniglie, letto, interruttori...);
- lavaggio e disinfezione ricorrente delle mani;
- uso di DPI da contatto (mascherina, occhiali/visiera, guanti, sovracamice...) indicati nel capitolo precedente.

Infezioni trasmissibili per via aerea



La trasmissione degli agenti infettivi per via aerea avviene abitualmente attraverso l'emissione di particelle di saliva ed escreato di dimensione inferiore ai 5 micron che restano sospese nell'aria e che diffondono anche a notevole distanza per mezzo di tosse, starnuti, il canto, la conversazione ad alta voce. Le patologie infettiva tipiche sono la varicella, il morbillo, la tubercolosi. Di recente il SARS-COV2, specie durante manovre invasive (intubazioni, pneumoscopie, gastroscopia, ecc.). La prevenzione dell'infezione occupazionale è ottenuta mediante la:

- Identificazione precoce ed isolamento dei pazienti contagiosi;
- Riduzione della diffusione delle particelle aeree infette da parte del paziente (ad es. uso di mascherina chirurgica ed educazione sulle corrette norme igieniche);
- Vaccinazione degli operatori suscettibili (nel caso della TBC solo in presenza di ceppi farmacoresistenti per le aree indicate a maggior rischio (Pneumologia, Malattie Infettive, Necroscopia);
- Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica negli operatori esposti.

In tutti i casi è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dal Responsabile Sanitario della struttura

Alcune norme comportamentali:

- Il personale non deve bere, mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca e agli occhi durante il lavoro.
- È poco raccomandato l'uso di creme o schiume protettive delle mani, in quanto non rappresentano una adeguata barriera per i virus. Più sicuro è il normale lavaggio delle mani.
- Non usare mai la bocca per aspirare liquidi, usare solo sistemi di dosaggio meccanico.
- Non conservare cibi in frigoriferi o congelatori utilizzati per attività sanitarie.
- Le mani vanno sempre lavate prima di mangiare, fumare, ecc.
- Sono comportamenti a rischio l'onicofagia, il leccarsi le dita, il toccarsi con le mani il volto ed i capelli, il chiudere buste o applicare francobolli umettati con la saliva.
- Le procedure di lavoro devono essere effettuate evitando o riducendo al minimo la produzione di goccioline, aerosol, schizzi e spandimenti.

Modalità per evitare incidenti

Per evitare incidenti a rischio di esposizione all'HIV in casa alloggio, è importante adottare idonee misure di sicurezza:

- Utilizzare sempre i DPI ,guanti e occhiali protettivi quando si maneggiano oggetti potenzialmente contaminati.
- Non riutilizzare mai aghi o lancette.
- Eliminare correttamente tutti i rifiuti sanitari.





In merito all'utilizzo dei DPI:

- I guanti devono essere indossati sempre quando si maneggiano oggetti potenzialmente contaminati, come aghi, lancette, taglienti o altri oggetti che possono essere stati a contatto con sangue o secrezioni infette.
- Utilizzo degli occhiali protettivi: Gli occhiali protettivi devono essere indossati sempre quando si maneggiano oggetti potenzialmente contaminati, come aghi, lancette o altri oggetti che possono schizzare sangue o secrezioni infette.
- Non riutilizzare mai aghi o lancette: Gli aghi e le lancette devono essere eliminati immediatamente dopo l'uso. Non devono essere riutilizzati o inseriti in contenitori per rifiuti generici.



Per il RISCHIO INFETTIVO MDRO (microrganismi con multiresistenza antibiotica) vengono di seguito riportate delle tabelle riepilogative delle particolari circostanze lavorative:

Sintesi delle precauzioni standard

Si applica a	Esposizione:	DPI necessari	Limitazione stanza
TUTTI GLI OSPITI	Sangue Fluidi corporei Mucose Cute non integra Superfici o dispositivi potenzialmente contaminati	A seconda dell'esposizione cambiare DPI: - Guanti - Camice - Protezione viso	NESSUNA

Sintesi delle precauzioni di barriera avanzate

Si applica a	Esposizione:	DPI necessari	Limitazione stanza
Ospiti nel seguente stato: - con infezione o MDRO - ferite e/o dispositivi medici a permanenza, indipendentemente dallo stato di colonizzazione MDRO, quando soggiorniamo dove è presente un ospite con MDRO - infetti o colonizzati da MDRO	vestirsi bagno / doccia trasferimenti igiene della persona cambio di biancheria	Impiegare congiuntamente i seguenti DPI: - Guanti - Camice - Protezione viso	NESSUNA

Sintesi delle precauzioni di barriera avanzate

Si applica a	Esposizione:	DPI necessari	Limitazione stanza
Agli ospiti infettati o colonizzati da MDRO in una delle seguenti condizioni: - diarrea acuta, ferite drenanti o altri siti di secrezioni o escrezioni non coperti - se è documentata la trasmissione per le infezioni (C.difficile, Norovirus, scabbia)	Ingresso nelle stanze	Indossare prima dell'ingresso in camera e toglierli prima di uscire, e al cambio di un altro ospite - Guanti - Camice - Protezione viso	Sì, ad eccezione delle cure necessarie dal punto di vista medico



Per l'implementazione si ricorda che:

- Il personale sia formato sull'importanza dell'igiene delle mani e l'uso dei camici/guanti.
- Venga affisso un poster sulla porta della stanza o sulla parete esterna della stanza dell'ospite che indichi il tipo di precauzioni necessarie.
- Per le precauzioni di barriera avanzate il poster dovrebbe indicare chiaramente le attività assistenziali di alto contatto con il paziente e che richiedono l'uso di camice e guanti.
- Rendere i DPI, compresi camici e guanti, immediatamente disponibili fuori dalla stanza del residente.
- Garantire la presenza di gel idroalcolico in ogni stanza dell'ospite (idealmente sia all'interno che all'esterno della stanza)
- Posizionare un contenitore per i rifiuti per Io smaltimento dei DPI dopo la rimozione, prima dell'uscita dalla stanza o prima di fornire assistenza a un altro residente nella stessa stanza
- Effettuare un monitoraggio periodico dell'aderenza alle precauzioni per determinare la necessità di formazione e istruzioni aggiuntive
- Fornire le istruzioni agli ospiti ed ai visitatori

Prevenzione di ferite da punta e da taglio nel settore sanitario

Misure generali di tutela

In via generale il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
- assicurare che il personale sanitario sia dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
- ridurre al massimo e, ove possibile, eliminare il rischio di ferite ed infezioni attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;
- creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
- non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un
 ordine di priorità rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli
 articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un
 ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei
 lavoratori per la sicurezza;



- assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
- pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
- promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Misure di prevenzione specifiche

Si individuano le seguenti misure di sicurezza specifiche, finalizzate alla minimizzazione del rischio di ferite da taglio e da punta e conseguente potenziale infezione

- Divieto assoluto di impiego dei dispositivi medici taglienti al personale interno e/o esterno non appositamente incaricato e formato.
- Adozione di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza.
- Divieto assoluto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.
- Attuazione di una procedura operativa che garantisca, in tutti i casi, l'impiego in sicurezza dei dispositivi medici taglienti al fine di massimizzare le tutele dal rischio e, ove possibile, la sostituzione di dispositivi medici pericolosi con altri meno pericolosi.
- Procedura per l'adeguato smaltimento dei rifiuti di natura sanitaria mediante l'utilizzo di appositi contenitori facilmente riconoscibili e posizionati quanto più vicino possibile ai luoghi di utilizzo.
- Esame e revisione periodica delle procedure di lavoro specifiche.
- Predisposizione di contenitori appositamente etichettati, in materiale duro (non soggetto a tagli
 e/o perforazioni) posti in corrispondenza di tutti i locali ove è previsto l'utilizzo di aghi o strumenti
 di taglio.
- Formazione, informazione specifica dei lavoratori. Sensibilizzazione di tutti gli addetti per mezzo della diffusione di apposito materiale informativo.
- Sorveglianza sanitaria. Valutazione periodica dell'adeguatezza circa l'immunizzazione derivante da vaccinazioni specifiche.
- Registrazione degli eventi di possibile maggiore esposizione (puntura taglio) e comunicazione immediata al medico competente al fine di individuare appositi provvedimenti di tutela.
- Adozione di specifici DPI durante le lavorazioni a rischio (guanti EN374-2/3).
- Adozione della segnaletica specifica di rischio in corrispondenza dei luoghi a maggior esposizione.



In tutti i casi è fatto divieto l'utilizzo di strumentazione sanitaria agli operatori non qualificati

Formazione e informazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori sono adeguatamente formati e informati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

- a) **Informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro.
- b) **Formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
- c) Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Il datore di lavoro garantisce che ogni lavoratore riceva un'informazione, una formazione ed un addestramento sufficienti ed adeguati in relazione alle attività svolte. Nello specifico sono organizzate attività formative finalizzate a:

- fornire i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti, organi di vigilanza, di controllo e di assistenza;
- fornire indicazioni utili sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e della struttura in particolare;
- fornire informazioni sui rischi specifici ai quali si è esposti e quindi riferiti all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- fornire indicazioni e informazioni sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- fornire indicazioni e informazioni in materia di rischio biologico, con particolare riferimento alle attività svolte presso la struttura;
- fornire indicazioni sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate
- fornire conoscenze utili nell'ambito delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- fornire indicazioni sui nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (addette ed addetti alla squadra d'emergenza)
- fornire indicazioni sui nominativi del Responsabile al Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

La struttura in esame dispone di un Responsabile Sanitario che avrà il compito, coadiuvato dal preposto alla sicurezza, di garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione e



protezione, nell'ambito di rischio biologico. Tutti i lavoratori, nel rispetto dei ruoli e dell'organigramma della sicurezza aziendale, potranno avvalersi, in caso di necessità, a tali figure.

E' inoltre previsto per il 2024 per il personale la formazione interna sulle procedure di sicurezza per la prevenzione dell'esposizione all'HIV e sulle misure di sicurezza da adottare e sulle procedure da seguire in caso di incidente



ALLEGATO

Estratto del "Documento di indirizzo sulle buone pratiche per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)" della Regione Lazio



L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce le infezioni correlate all'assistenza (ICA) come una "infezione che si verifica in una persona assistita durante il processo di cura in un ospedale o in un'altra struttura sanitaria e che non era presente o in incubazione al momento del ricovero".

Il documento ha lo scopo di fornire alle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private (di seguito strutture) del Servizio Sanitario Regionale (SSR), un set di requisiti organizzativi, tecnologici, strutturali e professionali utili a promuovere e documentare le attività di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure relativamente al rischio infettivo, al fine di tutelare la persona assistita, le strutture e gli operatori sanitari.

In particolare il documento è finalizzato alla tutela degli assistiti e degli esercenti la professione sanitaria delle strutture e le disposizioni in esso contenute possono applicarsi in qualsiasi momento del processo clinico-assistenziale in cui sia presente un rischio infettivo.

In relazione alla complessità organizzativa, per come definita dai requisiti di autorizzazione e dai criteri di accreditamento, sono state individuate tre categorie di strutture:

- a) Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie;
- b) Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per post-acuzie;
- c) Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale e strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera.

Rischio infettivo e sicurezza dei lavoratori

Gli operatori sanitari sono potenzialmente esposti a numerosi agenti patogeni in tutte le fasi di assistenza ai pazienti e/o manipolazione di materiali biologici. Diventa pertanto necessario adottare precauzioni standard e specifiche, in relazione alle attività svolte, al fine di limitare la diffusione di agenti trasmissibili da e tra operatori, pazienti e visitatori. Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Sono pertanto compresi anche tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, studenti e subfornitori.

Il datore di lavoro ha in capo l'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi scaturibili dalle specifiche attività e, in particolar modo in questo caso, ha il compito di organizzare le attività al fine di prevenire condizioni di rischio biologico. . Il datore assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI) certificati e adeguati al rischio identificato nel DVR e che ad essi vengano fornite informazioni, istruzioni e una formazione adeguate. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.



STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE E STRUTTURE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRA-OSPEDALIERA

Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e strutture di assistenza territoriale extraospedaliera possono essere così riassunte:

- strutture di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane (già residenze sanitarie assistenziali, RSA)
- presidi di riabilitazione funzionale a favore di persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
- strutture residenziali psichiatriche
- centri residenziali per cure palliative (hospice)
- case alloggio per persone con HIV e AIDS
- strutture residenziali per la cura e la riabilitazione delle persone in stato di dipendenza
- ospedale di comunità
- strutture residenziali terapeutico-riabilitative per adolescenti (S.R.T.R. adolescenti per trattamenti comunitari intensivi e per trattamenti comunitari estensivi)
- struttura residenziale per il trattamento dei disturbi alimentari

Per la casa alloggio con persone affette da HIV e AIDS, la direzione della struttura fa capo al coordinatore organizzativo con documentata formazione specifica e/o esperienza nel medesimo ambito e al responsabile delle attività sanitarie con specifiche caratteristiche: medico specialista in materie infettive o con esperienza documentata nel campo dell'AIDS.

Attività di prevenzione e controllo

L'OMS definisce la prevenzione e il controllo delle infezioni (Infection Prevention and Control: IPC) come "<u>un approccio pratico e basato sulle evidenze il cui scopo è prevenire che pazienti e operatori sanitari vengano colpiti da infezioni evitabili</u>". Consiste in un programma multidisciplinare e multimodale che include pratiche (es. misure di isolamento, igiene delle mani, igiene respiratoria) e procedure (come i bundle) che, se applicate in modo coerente nelle strutture sanitarie, possono prevenire o ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi a operatori sanitari, clienti, pazienti, residenti e visitatori e limitare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza.

Una componente essenziale dei programmi IPC è rappresentata dalla sorveglianza delle ICA, che ha lo scopo di rilevare i casi di infezione al fine di mettere in atto adeguati interventi finalizzati ad evitare ulteriori casi. La disponibilità di sistemi di sorveglianza e di monitoraggio delle ICA è di essenziale importanza per indirizzare gli interventi e monitorarne i progressi, così come per individuare tempestivamente eventi sentinella e cluster epidemici. Il programma di IPC, la sorveglianza delle ICA e le evidenze documentali ad essi connesse, assumono carattere di estremo rilievo nell'attestare l'effettivo impegno della struttura nella gestione del rischio infettivo.



A titolo di esempio, la documentazione prodotta nell'ambito del programma di IPC dovrebbe dare evidenza di quanto segue:

- Risorse impiegate nella prevenzione e nel controllo delle ICA;
- Effettuazione annuale di almeno una indagine di prevalenza;
- Esecuzione di indagini epidemiologiche in caso di cluster;
- Implementazione delle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- Definizione di un programma di Antimicrobial Stewardship;
- Implementazione dei sistemi di raccolta e flusso dei dati inerenti alla circolazione degli alert organisms;
- Elaborazione e diffusione con cadenza definita di report sulla diffusione delle colonizzazioni/infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE) e dei patogeni alert circolanti e relative mappe di farmacoresistenza;
- Elaborazione e diffusione con cadenza definita di report sul consumo dei farmaci antimicrobici e dei relativi costi sostenuti, espressi in DDD/100 giornate di degenza o in altri indicatori standardizzati applicabili a contesti specifici quali la popolazione pediatrica, come DOT e LOT;
- Presenza di un sistema di sorveglianza attiva delle colonizzazioni da Multidrug-Resistant Organisms (MDRO);
- Implementazione delle raccomandazioni nazionali e dei documenti regionali in materia di ICA.

In relazione alle specifiche esigenze, le strutture potranno definire ulteriori attività rispetto a quelle sopra elencate.

Formazione

La formazione degli operatori sanitari riveste un ruolo cardine nella promozione della cultura della qualità e della sicurezza anche nell'ambito della prevenzione del rischio infettivo, dove la sensibilizzazione degli operatori è essenziale per l'effettiva applicazione delle procedure/istruzioni operative, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e controllo delle ICA. I percorsi di formazione devono essere elaborati e realizzati in maniera sistematica, aggiornandoli ai bisogni formativi della specifica struttura, in modo da garantire il mantenimento di conoscenze e abilità adeguate alle differenti professionalità. Le strutture, inoltre, dovrebbero prevedere specifici percorsi formativi per gli operatori neoassunti o che rientrano da periodi lunghi di assenza dal lavoro. Oltre che nei confronti degli operatori, l'informazione e la formazione dovrebbe riguardare anche la persona assistita e i suoi familiari, o caregiver, al fine di renderli consapevoli del rischio infettivo e del ruolo che ciascuno può avere nella sua prevenibilità sia durante la degenza e la permanenza nelle strutture sanitarie, sia al rientro al proprio domicilio.